



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 123 del 25.11.2021

OGGETTO : Regolamentazione stradale- Istituzione divieto di transito nella via S. Antonio, dall'intersezione con la Piazza S. Antonio e l'intersezione con la via Cavour e divieto di transito anche pedonale nella via Cavour, per la messa in sicurezza dell'immobile pericolante sito al civico 14 della via Cavour.

Al Sig. Sindaco	Sede
Alla Segreteria Comunale	Sede
Alla Tenenza G. di F.	La Caletta
Al Comando Compagnia CC.	Siniscola
Al Comando Stazione CC.	Siniscola
Al Distaccamento Polstrada	Siniscola
Alla Stazione Forestale	Siniscola
Al Commissariato P.S.	Siniscola
Alla Compagnia Barracellare	Sede
All'Uff. Manutenzioni	Sede
Al servizio 118	sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere con la messa in sicurezza della Via Cavour a causa di un immobile pericolante sito al civico 14 della suddetta via;

VISTI gli artt. 5 e art. 7 del < Nuovo Codice della Strada>, emanato con D. lgs. 30 Aprile 1992, n°285;

VISTO il <Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada>, emanato con D.P.R. del 16-XII-1992, n°495;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000);

ORDINA

L'istituzione di un divieto di transito permanente, nelle vie meglio indicata in premessa, ad esclusione dei veicoli di Polizia e Soccorso fino alla messa in sicurezza dell'immobile.

Gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7-agosto-1990, n°241 si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 6-dicembre-1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.lgs.° 285/92, sempre nei termini di sessanta giorni potrà essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.

Per la trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.

Si dispone la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.



Il Responsabile del Servizio Vigilanza

Dott. Francesco Piredda